

**ITALICUM** Le motivazioni della bocciatura

La Consulta: "Serve una nuova legge elettorale per le 2 Camere"

MASCALI A PAG. 7

# La Consulta: "Garantire maggioranze omogenee"

*italicum, la sentenza parla alle Camere: "Assicurare il funzionamento del sistema"*

**Si ai capilista bloccati "Distorsivo"**

La Corte ha dato il via libera ai "nominati" e anche al premio per chi supera il 40% dei voti  
Così è stato bocciato il ballottaggio. Anche sui "multicandidati" palla al Parlamento

**IL MONITO**

» ANTONELLA MASCALI

**L'**Italicum, come il Porcellum, ha "leso" la Costituzione, è "distorsivo" dei principi di uguaglianza, rappresentatività e libertà di voto. E il Parlamento, a maggioranza, ha pure creato due sistemi elettorali diversi, approvando questa legge solo per Montecitorio. Per Camera e Senato, però, ci vogliono leggi elettorali che creino "maggioranze omogenee". Unica consolazione per Matteo Renzi & C è che il premio di maggioranza al primo turno (340 seggi) per la lista che superi il 40% delle preferenze è legittimo perché specifica una soglia per ottenerlo, come indicato dalla stessa Consulta nel 2014.

**L'ITALICUM**, dice però la Corte, è lesivo della nostra Carta per come è stato concepito il ballottaggio e per la concessione ai capilista bloccati - che possono candidarsi anche in 10 collegi - di scegliersi il luogo di elezione. Un privilegio che non hanno più perché, come già sapevamo, la Consulta l'ha eliminato.

I giudici costituzionali, sia pure con molto garbo, come

detto, hanno pure lanciato un monito al Parlamento che ha votato, a colpi di fiducia, l'Italicum solo per la Camera, con la certezza che la riforma costituzionale avrebbe fatto nascere un Senato di serie B. Si legge nelle 99 pagine della motivazione, relatore Nicolò Zanon: la Costituzione, "se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee". Proprio quel che accade con le leggi rimaste in vigore attualmente: il Consultellum in Senato e l'Italicum depurato per la Camera.

Ora veniamo al merito delle bocciature, a cominciare dal ballottaggio previsto senza soglia di accesso e senza soglia minima di voti per ottenere il premio di maggioranza da 340 seggi. Premesso che il ballottaggio non è uno "strumento di per sé incostituzionale", in questo caso provoca un effetto "distorsivo" perché "una lista può accedere al turno di ballottaggio anche avendo conse-

guito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti ottenuti al primo turno". Spiegano ancora i giudici: "Il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa (...) avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale".

Insomma, l'obiettivo della governabilità "non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta". Per quanto riguarda i capilista bloccati, altro punto dolente, per cui i tribunali di Torino, Genova, Trieste e Perugia hanno visto accolti, almeno



in parte, i loro ricorsi, la Consulta scrive che, come concepiti dall'Italicum, possono esserci: "Mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati (com'era il Porcellum, ndr)", questo non vale per l'Italicum: appartiene infatti alla "discrezionalità del legislatore la scelta più opportuna" sulle modalità di formazione della lista una volta garantito il rapporto tra eletto ed elettore.

**È INVECE** "irragionevole" che spetti al capolista scegliersi il collegio di elezione: non può essere lasciato a lui "il destino del voto di preferenza espresso dall'elettore nel collegio prescelto, determinando una distorsione del suo esito". Siccome, però, contemporaneamente la Corte deve assicurare una legge funzionante e non "scrivere" una sua, è stato riesumato il criterio di scelta del "sorteggio" contenuta nella legge del 1957.

La Consulta, però, suggerisce al Parlamento di intervenire e dà suggerimenti sui criteri possibili: il capolista candidato in più collegi potrebbe risultare eletto in quello in cui il candidato della sua lista ha ottenuto, "in percentuale, meno voti di preferenza rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista"; oppure il capolista potrebbe risultare eletto nel collegio dove la sua lista ha avuto il miglior risultato tra quelle in cui è candidato. Basta non sia lui a scegliere.